



Provincia di
Bergamo

Settore Pianificazione e Sviluppo
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387288
segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo,
Prot. -07.04

Spett.le
COMUNE COSTA VOLPINO

p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP finalizzato alla “Costruzione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi - Impresa DU.ECO” in Variante al PGT vigente del Comune di COSTA VOLPINO, mediante procedimento ex Art.8 DPR 160/10”.

Contributi ed osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota n. del 18/10/2024, pervenuta al prot. provinciale in data 22/10/2024 con n.69333, relativa alla convocazione della Conferenza per la Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP finalizzato alla “Costruzione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi - Impresa DU.ECO” in Variante al PGT vigente del Comune di Costa Volpino, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di Ente territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito “SIVAS”, si ritiene opportuno anticipare alcuni contributi relativi ai materiali messi a disposizione.

Con DGC n.139 del 24/09/2024, il Comune di Costa Volpino ha avviato il procedimento di SUAP in Variante al PGT e la rispettiva procedura di verifica di assoggettabilità (VAS) ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1.r alla D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009.

L'attività produttiva oggetto di ampliamento è ubicata in via Santa Martina, nella parte orientale del Comune di Costa Volpino, in zona attigua ad altri insediamenti produttivi.

Il Comune di Costa Volpino è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 17/02/2022 e con pubblicazione sul BURL n. 21 del 25/05/2022. Inoltre, lo stesso strumento urbanistico è già stato oggetto di adeguamento al PTCP e al PTR integrato ai sensi della LR 3/2014 s.m.i. il cui parere di compatibilità è stato espresso con DP n.244 del 03/11/2021.

Secondo quanto riportato nel RP, l'area interessata dall'ampliamento è classificata nel **Piano delle Regole del PGT vigente** come **ambito A.1-“Aree agricole di fondovalle”**, quali aree prevalentemente destinate alla produzione agricola e zootecnica e disciplinate dagli artt. 65-69 e art.73 delle NTA.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi, necessaria per lo svolgimento dell'attività in essere.

La destinazione urbanistica vigente dell'area, è volta alla tutela del suolo agricolo e naturale nelle sue funzioni produttive primarie, ambientali. L'attuale possibilità edificatoria, è finalizzata alla realizzazione di nuove costruzioni, dove sono ammesse esclusivamente opere funzionali alla conduzione del fondo e alla residenza dell'imprenditore agricolo nonché ad attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali di lavorazione e di vendita dei prodotti agricoli.

Sotto il profilo paesistico, la classe di sensibilità paesistica dell'ambito è “media”.

Secondo il vigente P.I.F. dell'Alto Sebino, l'area in oggetto risulta classificata nelle zone a prato e a seminativi.

COMUNE DI COSTA VOLPINO
E
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE DIGITALE CONSERVATO DALL' ENTE
Protocollo N. 0021208/2024 del 20/11/2024
F. I. M. U. C. P. I. - TRIMAROLA CA. - COSTA VOLPINO

Proposta Progettuale SUAP

Dalla lettura del RP, si evince che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio/area di sosta dei propri mezzi limitrofo alla sede esistente di via Santa Martina n.23/25 in Comune di Costa Volpino. **La nuova destinazione urbanistica proposta è "P1 – Produttivo esistente", la stessa della limitrofa sede aziendale della Soc. Du.Eco s.r.l.** Trattandosi di un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio, la rappresentazione dell'area dovrà avere una grafica puntuale con gli indici previsti dal Permesso di Costruire oggetto di SUAP e non potrà assumere gli indici generici del tessuto produttivo. Si ricorda che è necessario prevedere norme che possano valere solo all'interno dell'area perimetrata come "SUAP". Altrimenti si tratterebbe di una variante generale al PGT con ciò che proceduralmente comporta.

L'area oggetto d'intervento risulta inserita in un contesto caratterizzato da una parte da presenze antropiche, ossia da edificazioni esclusivamente produttive e dall'altro si tratta di suolo agricolo di confine con l'urbanizzato.

Le attività produttive esistenti trattano lo svolgimento di servizi ecologici, tra cui: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, il trattamento dei fanghi civili e industriali con impianti mobili, spurghi civili e industriali, la dismissione e la bonifica dei serbatoi e la bonifica di vasche.

L'azienda ha visto di recente la necessità di ampliamento delle proprie attività e di conseguenza, il parco automezzi è aumentato, comportando esigenze di ulteriore spazio per il ricovero degli stessi mezzi aziendali.

L'area individuata per la riqualificazione delle attività aziendali, si colloca in continuità con la sede esistente e coinvolge una porzione di **area agricola di 9.000 mq di ST**, la cui destinazione urbanistica esige l'attivazione di un SUAP in Variante al PGT vigente. L'edificazione di quest'area comporta dunque sottrazione di suolo *libero*. La proposta progettuale prevede la **presenza di 2.150 mq di superfici a verde, quale compensazione/mitigazione ambientale dell'intervento**. Non essendo chiarito se i 2.150 mq siano parte dei 9.000 mq oggetto di SUAP, si chiede di precisare tale dato.

Dalla lettura del RP si desume che **la proposta di SUAP comporti Variante al vigente Piano delle Regole**, tuttavia non essendo stato precisato, si chiede di dichiararlo esplicitamente nel parere motivato.


Si prende atto che nella DGC si dichiara che *"ricorrono le condizioni di cui all'art.8 del D.P.R. n.160/2010, poiché non vi sono altre aree adeguate per la realizzazione dell'ampliamento previsto dal piano aziendale e alle condizioni previste dal progetto e l'ampliamento non può che essere realizzato in adiacenza al fabbricato esistente, al fine di rispondere alle esigenze imprenditoriali"*.

In sintesi, il **progetto SUAP** prevede le seguenti opere:

1. parcheggio/area di sosta e deposito in manto bituminoso;
2. allargamento della via Santa Martina di 2,30m per un tratto di 170 m, al fine di agevolare gli auto-articolati in ingresso e uscita dal nuovo piazzale;
3. realizzazione di due passi carrabili per l'ingresso/uscita degli automezzi.

Dal RP si evince che le necessità dell'azienda hanno portato *all'aumento del proprio parco mezzi, diversificandolo per poter gestire tutte le richieste di trasporto. Questo incremento vertiginoso del lavoro e di conseguenza del parco mezzi ha però generato problemi logistici per la gestione del ricovero di tutti i mezzi.* All'istanza in esame a pag. 44 del RP, si legge che è stato allegato al RP uno **Studio Viabilistico** specifico, non presente sul sito SIVAS di RL. Non potendo approfondire quanto riportato nello Studio citato si prende atto che le *opere oggetto di SUAP "non andranno ad appesantire le pressioni antropiche principali"*, pur avendo perplessità sul fatto che un *incremento vertiginoso* possa non avere effetti significativi sulle matrici ambientali (es. traffico, rumore).

Estratto PdR vigente



Progetto SUAP – inserimento intervento su ortofoto



Tra le opere di mitigazione di progetto, è prevista una **barriera a verde** volta a ridurre il più possibile gli impatti generati dall'intervento in esame, tramite piantumazioni inserite sul lato costeggiante via Santa Martina.

Visti i contenuti progettuali per quanto riguarda le opere di mitigazione/compensazione di progetto, si ritiene opportuno implementare tali dotazioni vegetazionali sui lati di interfaccia con il territorio agricolo, al fine di ridurre l'impatto visivo con l'intorno.

L'area inoltre non risulta direttamente interessata da Aree Protette ai sensi delle LR 86/83 (Parchi Regionali, PLIS,...), salvo la presenza del PLIS *dell'Alto Sebino* oltre via Santa Martina, antistante la nuova area di sosta/parcheggio.

In riferimento alla **Rete Ecologica Regionale (RER) e Provinciale (REP)**, ricade:

- parzialmente nel *corridoio regionale primario ad alta antropizzazione "Fiume Oglio"*;
- negli *elementi di secondo livello* e nel *corridoio fluviale* della REP (Tit.8 e art.23 RP del PTCP);

Secondo la cartografia del PTCP, il comune di Costa Volpino ricade nel Contesti Locali n.22 "*Alto Sebino*".

Più in dettaglio, si riporta di seguito il parere rilasciato dal *Servizio Ambiente e Paesaggio*.

"In relazione alla **verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000**, di cui il Rapporto Preliminare dà conto sommariamente a pag. 45, rilevato rispetto ai disposti della DGR 4488/2021, che:

- il Comune di Costa Volpino non è interessato dalla presenza di siti Rete Natura 2000, né risulta direttamente confinante con quest'ultimi;
- l'ambito interessato dalla variante interferisce parzialmente con il corridoio regionale primario ad alta antropizzazione "Fiume Oglio" della Rete Ecologica Regionale (RER) e ricade in corridoio fluviale della Rete Ecologica provinciale (REP) e in elementi di II livello della RER;
- la parziale interferenza con il corridoio primario della RER non compromette le connessioni ecologiche che pongono in relazione i siti di Rete Natura 2000, il più vicino dei quali, la ZSC IT2060304 "*Val di Scalve*", risulta a una distanza di circa 6,6 km con presenza di numerose barriere fisiche di origine sia antropica che naturale;

si ritiene che la variante in esame, pur interferendo con elementi primari della RER, possa ricadere tra i piani prevalutati dalla Regione Lombardia ed elencati nella scheda "caso specifico 17" di cui all'Allegato B alla DGR 4488/2021 e smi e non necessita, pertanto, di uno Screening di incidenza specifico, a condizione che vengano previste idonee misure di mitigazione.

E' da considerare, infatti, che l'ambito oltre ad interferire con elementi della RER e della REP (aspetto, peraltro, non rilevato dal Rapporto Preliminare) ricade anche in elementi della Rete Ecologica Comunale, nella fattispecie "*aree agricole di fondovalle*" e confina ad est con il PLIS dell'Alto Sebino. Per tali motivi si ritiene che il progetto di mitigazione riportato nel Rapporto Ambientale, debba essere integrato con la previsione di fasce arboree-arbustive lungo i lati sud ed ovest del parcheggio, al confine con gli spazi agricoli residui, per garantire la connettività ecologica fra gli spazi aperti e naturali che costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale.

Tali fasce, la cui presenza attuale è rilevata dalla tavola di destinazione d'uso dei suoli agricoli e forestali come siepi e filari discontinui, dovranno essere implementate, ove esistenti o realizzate ex novo con specie autoctone coerenti con il contesto e riconducibili alla tipologia dell'orno-ostrieto (es: Carpino nero, Carpino nero, Roverella, Nocciolo, Sanguinello, Scotano e Lantana), al fine di garantire sia una funzione ecologica di rinaturalizzazione del territorio, che una funzione mitigativa dell'impatto visivo del nuovo parcheggio.

Si invita, quindi, il Comune di Costa Volpino ad implementare la proposta progettuale con le misure di mitigazione di cui sopra e conseguentemente trasmettere lo specifico modulo¹ per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale (Allegato E alla DGR 4488/2021 e smi) allo scrivente Servizio Ambiente e Paesaggio. Si anticipa sin d'ora che, laddove siano state recepite le indicazioni contenute nel presente parere, verrà accertata la corrispondenza della variante ai piani prevalutati da Regione senza ricorrere ad ulteriori comunicazioni, diversamente ci si riserva di richiedere l'attivazione di un procedimento di Screening di incidenza."

Il *Servizio Rifiuti*, con proprio parere di competenza, comunica quanto segue.

"• nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di scavo dovranno essere definiti il volume di materiale derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
- l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della

¹ La modulistica è disponibile sul sito della Provincia, nella pagina del Servizio Ambiente e Paesaggio al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";

• la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi edilizi dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare:

– dovranno essere osservati i criteri di priorità indicati all'art. 179;
– per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);

– gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;

– per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193;

• per quanto riguarda la fase di cantiere:

a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;

c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni. “

L'area non risulta interessata da tracciati infrastrutturali di progetto di interesse sovracomunale o da itinerari di scenario.

Il Servizio Viabilità, Trasporti e Appalti e il Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni, comunicano che non vi sono particolari osservazioni per quanto di competenza.

Con riferimento al parere rilasciato dal Servizio Risorse Idriche-Scarichi, si riporta quanto segue.

“ In riferimento alla richiesta di parere relativamente alla VAS in oggetto, si specifica che l'area interessata dall'insediamento ricade in area interna all'agglomerato servito da pubblica fognatura, mentre il previsto ampliamento, in area esterna all'agglomerato. Il progetto prevede la realizzazione, in area attigua all'insediamento, di un ampio parcheggio – area di sosta e deposito automezzi. Nella documentazione visionata viene specificato che dalla nuova area deriveranno solo acque meteoriche di dilavamento. Per lo smaltimento delle suddette acque si demanda alla relazione di invarianza idraulica, che tuttavia non risulta disponibile sul portale. Si rimanda all'Ufficio AUA eventuali osservazioni/suggerimenti circa i sistemi di raccolta e scarico delle acque meteoriche.”

Il Servizio AUA, comunica quanto segue.

“ Nel RP si indica che dall'insediamento deriveranno acque meteoriche che saranno gestite nel rispetto dei principi d'invarianza idraulica.

Per gli aspetti legati all'autorizzazione allo scarico si fa presente che gli scarichi di acque meteoriche sono soggetti ad autorizzazione (pertanto ad AUA) solo nel caso in cui derivino da superfici scolanti riconducibili a quelle elencate all'art. 3 del RR4/2006.

Nel caso specifico si suggerisce un approfondimento rispetto ai disposti dell'art. 3 comma 1 lettera d del citato regolamento per definire se le superfici scolanti saranno destinate specificamente o anche saltuariamente al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006. “

Per quanto attiene alla **coerenza esterna** (con la pianificazione sovraordinata) si rileva che:

- in merito al **PTR (l.r. 31/2014)** l'area è classificata secondo il PGT vigente come “*superficie agricola-naturale*” pertanto, ai sensi della LR31/2014 (e in occasione della redazione della carta di consumo di suolo del nuovo PGT) l'intervento comporta consumo di suolo (9.000 mq) che dovranno essere computati da questa Provincia nel proprio bilancio (si chiede di precisarli rispetto alla entità della superficie a verde privato individuata);
- Rispetto al **PPR del PTR**, l'area non è interessata da alcun elemento significativo del piano regionale;
- In riferimento ai contenuti e alla disciplina pianificatoria del **PTCP**, si evidenzia quanto segue.

L'area in esame, non ricade negli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) del PTCP, ma risulta inserito negli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) definiti dal PGT vigente (Tav.17 PdR e Tav.4bis-Proposta AAS DdP), in quanto il PGT vigente ha scelto nella propria pianificazione comunale di ampliare tali ambiti rispetto a quelli proposti dal piano provinciale. Si richiamano in particolare i disposti dell'art.24 comma 2² delle RP del PTCP, per chiedere che venga comunicato il valore di riduzione percentuale degli AAS definiti rispetto al primo adeguamento del PGT.

L'area oggetto di ampliamento è classificata quale *Spazio aperto di transizione - SAT (RP titolo 7, art.28)* per cui l'eventuale edificabilità dell'ambito non è preclusa.

Il PTCP identifica gli "**spazi aperti di transizione – SAT**", quali ambiti posti in adiacenza ai tessuti urbani edificati, composti da aree oggetto di previsioni insediative e infrastrutturali in essere e da aree agricole e forestali allo stato di fatto. Gli "**spazi aperti di transizione – SAT**", *sono funzionali ad interventi di ricomposizione urbana nel quadro di un appropriato mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale come fattore di presidio multifunzionale e qualificazione paesistico-ambientale degli ambiti di frangia urbana e del rapporto tra i tessuti urbani e infrastrutturali e gli ambiti agricoli di interesse strategico.*"

- Dal punto di vista **geologico, idrogeologico e sismico**, si prende atto dell'assenza di rischi geologici. L'area non è interessata da elementi significativi del Piano di gestione del rischio alluvioni. Si ricorda che per tutte le varianti occorre predisporre una Asseverazione geologica il cui Schema³ è stato di recente modificato da Regione Lombardia.

Premesso quanto sopra, il contributo della Provincia nel procedimento di cui trattasi, è diretto ad evidenziare all'Autorità Competente che dovrà esprimersi in merito alla assoggettabilità o meno alla procedura di VAS quanto segue:

- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.
- non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
- occorre prendere in considerazione le indicazioni riportate nel parere, con particolare riferimento a quelle del Settore Ambiente, Servizio Ambiente e Paesaggio;
- la variante è ammessa dalla LR 31/2014 ma è necessario precisare alcuni aspetti come sopra richiamato;
- la modifica degli AAS si riflette anche sulla cartografia del DdP;
- trattandosi di una procedura di natura eccezionale e derogatoria, spetta al Responsabile del procedimento verificare, in modo oggettivo e rigoroso, la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicabilità della procedura semplificata di variante allo strumento urbanistico.

Si invita l'Amministrazione a prendere in considerazione i contenuti sopra esposti.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
e norme collegate

Istruttore tecnico referente per la pratica:
Dott. Pianificatore Terr. Crespi Chiara – tel. 035/387338

² In seguito al primo recepimento degli AAS nei propri strumenti urbanistici, nel caso in cui successive rettifiche, precisazioni e miglioramenti comportino una riduzione dell'estensione degli AAS, tale riduzione, effettuabile anche in più occasioni, dovrà essere nel suo insieme **non superiore al 5%** dell'estensione comunale complessiva degli AAS come definiti nel loro primo recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali.

³ Si fa riferimento alla **Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6314 del 26/04/2022** avente ad oggetto "Modifiche ai criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art.57 della LR 11 marzo 2005, n.12 approvati con DGR 2616/2011 e integrati con DGR 6738/2017".